

REGIONE LOMBARDIA - Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2008 n. 8/6919

Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche - 2° provvedimento

(B.U.R.L. 14 aprile 2008, n. 16)

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis)

Delibera

1. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 commi 1, 2, 3 e 7 della l.r. n. 1/2007, con riferimento ai seguenti procedimenti, **la presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP), ha efficacia immediata e ne sostituisce, a secondo dei casi, la dichiarazione, la comunicazione o l'atto autorizzativo:**

a. apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 114/98 di un esercizio di vicinato;

b. avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni di cui all'art. 16, d.lgs. n. 114/98;

c. avvio di attività di vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'art. 17, d.lgs. n. 114/98;

d. avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'art. 18, d.lgs. n. 114/98;

e. avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 114/98;

f. apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dall'art. 8, comma 4, della l.r. 24 dicembre 2003, n. 30;

g. apertura, modifica, dell'attività di Acconciatore ed Estetista (legge 17 agosto 2005, n. 174; legge 4 gennaio 1990, n. 1; legge 2 aprile 2007, n. 40 (art. 10));

h. apertura, modifica, della attività di esecuzione di Tatuaggi e Piercing – decreto Direzione Generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004 «Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing»;

i. apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di panificazione di cui al d.l. del 4 luglio 2006 n. 223, art. 4, convertito in legge dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;

j. attività di vendita di funghi epigei freschi spontanei sfusi, di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 23 giugno 1997, n. 24;

k. apertura, trasferimento di sede e modifica della attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio di cui al d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 4;

2. qualora le attività sopraelencate comportino produzione e/o trasformazione e/o distribuzione di prodotti alimentari, alla DIAP è allegata la specifica scheda per la notifica di cui al citato decreto n. 4221 del 24 aprile 2007, ai fini della registrazione da parte della competente ASL in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) 852-853-854-882/2004, ad eccezione del caso che l'attività svolta ai sensi dei medesimi regolamenti risulti soggetta a riconoscimento;

3. nel caso siano previsti requisiti igienico-sanitari per locali in cui le attività sopraelencate sono svolte, nonché requisiti di sicurezza per le attrezzature/macchinari utilizzati, la DIAP assolve anche l'obbligo di dichiarare il rispetto dei requisiti medesimi;

4. tutte le Dichiarazioni di cui al punto 1, corredate dell'eventuale notifica di attività in campo alimentare ai fini della registrazione, anche in relazione a fattispecie di subingresso nelle medesime attività indicate o comunque nell'ambito di fatti modificativi dell'attività, sono presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive comunale il quale provvederà ad inviarne copia alle altre amministrazioni coinvolte ed interessate nel procedimento, che con il medesimo Sportello Unico dovranno rapportarsi per ogni comunicazione all'utente inerente il procedimento unico oggetto di Dichiarazione;

5. i procedimenti di cui ai precedenti punti, in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione, sono condotti a compimento secondo le disposizioni previgenti;

6. altre attività commerciali ed imprenditoriali quali, ad esempio, l'attività di preparazione, somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari nell'ambito di manifestazioni temporanee di intrattenimento/pubblico spettacolo saranno oggetto di successivi approfondimenti da parte del Gruppo di lavoro Semplificazione al fine di verificare la possibilità di inserimento in un successivo provvedimento;

7. il Direttore Centrale Programmazione Integrata – sentiti i Direttori Generali competenti in materia – entro 30 gg dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione con proprio decreto dispone per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione, per l'applicazione della modulistica di cui al proprio precedente decreto n. 4221 del 24 aprile 2007 ai procedimenti di cui al punto 1 e adotta l'eventuale adeguamento della stessa.

La modulistica è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e resta disponibile per l'utilizzo e la compilazione all'indirizzo internet www.Regione.Lombardia.it;

8. la presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.